CAMERA DEI DEPUTATI N. 3429

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATRIA, BALESTRACCI, GEI, PERANI, RABINO, TEALDI, VECCHIARELLI, ZAMPIERI

Presentata il 6 dicembre 1988

Limiti di età per il pensionamento dei dirigenti dello Stato e qualifiche equiparate

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si colloca nei rapporti del personale dirigente, traendo fonte dai princìpi costituzionali che garantiscono, a parità di impegni nella conduzione della gestione pubblica, una identica posizione giuridica tra le varie categorie responsabilizzate a livello dirigenziale.

Essa mira ad eliminare alcune frange, per assicurare identica posizione giuridica dei dirigenti, nei limiti dell'età pensionabile, diversamente fissata tra un ordinamento ed un altro.

Mentre, infatti, vi è una correlazione economica tra le varie categorie dirigenziali, con una certa uniformità del trattamento stipendiale, in relazione a certe qualifiche, non altrettanto si evince dai rispettivi ordinamenti nella fissazione dei limiti di età per il pensionamento.

I magistrati vanno in pensione al compimento del settantesimo anno di età, mentre i professori universitari sono posti fuori ruolo al settantesimo anno di età e collocati a riposo al compimento del settantacinquesimo anno.

C'è, in sostanza, una netta differenza rispetto all'età pensionabile dei dirigenti dello Stato e qualifiche equiparate nel settore pubblico statale, il cui limite è fissato, attualmente, in sessantacinque anni.

Per ovviare a tali incongruenze, il Governo ricorre a rimedi e meccanismi che non avrebbero più ragione di essere ricercati.

Per trarre un esempio, basti soffermarsi ai ricorrenti casi di nomine a consigliere di Stato o consigliere della Corte dei conti, di dirigenti che hanno rag-

giunto il sessantacinquesimo anno di età e, per meriti riconosciuti, vengono nominati per altri impegni di attività, fino al compimento del settantesimo anno di età.

Occorre, quindi, una *par condicio* nella prosecuzione dell'attività per tutti i dirigenti statali e qualifiche equiparate nel settore della dirigenza, così come già legiferato per le categorie dei magistrati e dei professori universitari, fissando uno stesso limite di età in anni settanta per il pensionamento.

A parte i vantaggi economici per gli istituti di previdenza di appartenenza dei dirigenti, vi è da tener presente che in questi ultimi tempi la vita media è in forte ascesa (settantatre anni per i maschi e settantasei anni per le donne), tanto che la interruzione del servizio attivo dei dirigenti all'età di anni sessantacinque crea situazioni sociali di indubbia problematica, di differenziazioni, a discapito di una forza operativa ricca di esperienza e capacità ancora utilizzabile.

Va, altresì, ricordato che i benefici dell'età pensionabile al limite di settanta anni sono già goduti da parte del personale sanitario (ex ufficiali sanitari e medici condotti) che opera presso le unità sanitarie locali, a differenza dei dirigenti amministrativi, ai quali sono collegati organicamente.

In definitiva, l'età pensionabile dei dirigenti esige una equiparazione fra tutte le categorie operanti per lo Stato, le aziende autonome e qualifiche assimilate, uniformando il limite di anni settanta per il collocamento a riposo dei rispettivi dirigenti.

Si auspica perciò che la presente proposta, contenuta in un articolo unico, venga sollecitamente approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le norme riguardanti il limite di età per il collocamento a riposo dei magistrati e per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari, contenute rispettivamente nell'articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e nell'articolo 14, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono estese, ai fini del pensionamento, ai dirigenti dello Stato e delle relative aziende autonome, ai segretari generali dei comuni e delle province ed ai dirigenti amministrativi delle unità sanitarie locali.